

**ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**GIUDICE UNICO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV.** nell'interesse della prof.ssa  
**Alessandra Ciliento** [REDACTED]

[REDACTED]

rappresentata e difesa – giusta procura alle liti in calce al presente atto –  
dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale  
elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15. Ai sensi  
degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede  
siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – PEC  
guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(Ricorrente)

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.,  
l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale  
p.t., l'Ambito Territoriale Provinciale di Roma, in persona del Dirigente p.t.

(Amministrazioni resistenti)

**E NEI CONFRONTI** di tutti i candidati inseriti, nella graduatoria provinciale per  
le supplenze (GPS) di I fascia, valida per il biennio scolastico 2022-2024, per  
la provincia di Roma, relativa alla classe di concorso ADSS (Sostegno nella  
Scuola Secondaria di II grado)

(Resistenti – Litisconsorti)

**PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO** della ricorrente al  
riconoscimento del punteggio integrale (17 pt.) per titoli di carriera e culturali

1

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

dichiarati nella domanda di ammissione, e del complessivo punteggio pari a 89 pt., con riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I fascia, valida per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Roma, con riferimento alla classe concorsuale ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado);

**PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere alla ricorrente il punteggio integrale (17 pt.) per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, e del complessivo punteggio pari a 89 pt, con riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I fascia, valida per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Roma con riferimento alla classe concorsuale ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado), in applicazione della Tabella A/7 dei titoli valutabili allegata all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112;

**CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua;

**IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE** ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) *in parte qua*, decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale di Roma prot. n. 27991 del 30 agosto 2022 e prot. n. 27157 del 5

2

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

agosto 2022, recante approvazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, con riferimento alla I fascia per la classe concorsuale ADSS (Sostegno nella scuola superiore); b) qualora occorra, O.M. 6 maggio 2022 n. 112; recante disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie *de quibus*; c) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale, se lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

**F A T T O**

La prof.ssa Alessandra Ciliento è un'insegnante precaria che da anni opera alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale, avendo sinora maturato una consistente anzianità di servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato regolarmente conferiti nel corso degli anni in scorrimento delle vigenti graduatorie, siccome munita dei titoli di accesso alla docenza.

Con istanza regolarmente trasmessa secondo le modalità telematiche all'uopo previste, assunta al prot. n. 7618852 del 29 maggio 2022 (**doc. 1**), ella chiedeva di essere inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio 2022 – 2024 nella Provincia di Roma con riferimento alla II fascia per le classi concorsuali AA24 e AA25 (Lingua francese negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado) e AB24 e AB25 (Lingua inglese negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado).

Con la medesima domanda, inoltre, la ricorrente chiedeva di essere inserita anche nella I fascia – come noto riservata ai docenti abilitati – della graduatoria provinciale relativa alla classe concorsuale ADSS (Sostegno nella

3

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

scuola secondaria di II grado), in quanto avrebbe conseguito il titolo di specializzazione entro il 20 luglio 2022.

Al riguardo, infatti, vale considerare che l'art. 7, co. 4, lett. e) dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112 (**doc. 2**), recante la disciplina regolamentare per l'aggiornamento delle suddette graduatorie, disponeva, tra l'altro, che *«Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti»*.

Ad ogni modo, la prof.ssa Ciliento inseriva debitamente nella piattaforma informativa all'uopo predisposta tutti i titoli di formazione e di servizio valutabili sulla base dei criteri indicati nelle tabelle allegata all'O.M. n. 112/2022 (**doc. 3**), che sono oggetto di autocertificazione nella istanza di ammissione, e sono comunque validamente documentabili come da attestazioni che si versano agli atti del presente giudizio (**doc. 4**).

Inopinatamente, accadeva che con decreto dirigenziale prot. n. 5 agosto 2022 successivamente rettificato da prot. n. 27991 del 30 agosto 2022 (**doc. 5**), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale di Roma approvava le graduatorie in questione, ove la ricorrente risultava inserita con un punteggio sensibilmente inferiore a quello spettante.

Orbene, la ricorrente otteneva un contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze, prima fascia, classe di concorso

4

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



ADSS (Sostegno nella scuola secondaria di II grado), per l'a. s. 2022/2023, presso l'I.T.I.S. "G. Galilei" di Roma (**doc. 6.A e 6.B**).

Ad ogni modo, ella si avvedeva che, con riferimento alla classe concorsuale ADSS, l'Amministrazione resistente non aveva valutato alcuno dei titoli culturali e formativi in suo possesso, dal momento che risultava collocata alla posizione n. 1048 con il punteggio complessivo pari a 72 pt. (ossia 36 pt. per il titolo di accesso e 36 pt. per titoli di servizio, automaticamente caricati dal sistema su tutte le graduatorie).

Gli esiti, invero, erano palesemente erronei siccome omettevano di considerare appieno il *curriculum* della docente ancorché le attestazioni e/o le certificazioni relative ai percorsi formativi seguiti fossero presenti nella piattaforma e, pertanto, acquisite a sistema e conoscibili.

La mancata valutazione di tali titoli, pertanto, determinava una consistente decurtazione del punteggio (17 pt.) effettivamente spettante e del punteggio complessivo (89 pt.) da attribuire.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **IN RITO**

#### **I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione

5

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47



giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *«Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario»* (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).



Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In altri e più chiari termini, occorre considerare la natura giuridica delle selezioni di cui è causa, che non sono affatto inquadrabili nell'alveo delle procedure concorsuali e, pertanto, non rientrano nella riserva di cui all'art. 63, co. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Al riguardo, in **analoghi giudizi avverso l'errata attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)**, il giudice amministrativo recentemente ha espressamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto *“deve ritenersi sussistente la giurisdizione del G.O., non vertendosi sull'interpretazione di clausole del bando aventi effetti generali o su criteri di attribuzione di punteggi (C.d.S., Sez. VI, n. 6230/2021, cit.); ....a) il petitum sostanziale dedotto in giudizio sia costituito dalla pretesa del docente all'inserimento nella graduatoria con un determinato punteggio interamente predeterminato dall'O.M. n. 60/2020 e dai relativi atti applicativi (cfr. C.d.S., Sez. VI, 15 novembre 2021, n. 7574); b) non sussista per nulla quell'effetto preclusivo derivante dall'atto generale o normativo che avrebbe giustificato la devoluzione della controversia al G.A. (poiché in un'evenienza di tal fatta il suddetto atto generale avrebbe stabilito una regolamentazione che avrebbe integrato, essa sì, l'oggetto della controversia); c) la controversia sia devoluta alla cognizione del G.O. anche sulla base dell'insegnamento espresso dall'Adunanza Plenaria n. 11 del*



2011, essendo infatti le doglianze dedotte dal ricorrente attinenti a meccanismi di attribuzione dei punteggi predeterminati rigidamente dall'O.M. n. 60/2020 senza che residuino spazi di valutazione discrezionale per la loro applicazione; ... in conclusione, la controversia involge “poteri” che sono riconducibili ai poteri di gestione del rapporto di lavoro pubblico da parte del datore” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 3 marzo 2022, n. 1543).  
Sempre in tema di graduatorie provinciali per le supplenze, è stato, peraltro, affermato che “l'amministrazione procede all'iscrizione dei candidati nelle graduatorie nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati e non svolge valutazioni discrezionali di tipo comparativo....nel caso di specie, alla stregua del petitum sostanziale, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, non vertendosi sull'interpretazione di clausole del bando aventi effetti generali o su criteri di attribuzione di punteggi....Secondo Cass. S.U., 28 maggio 2007, n. 12348 la disposizione dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione dei candidati” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 1 marzo 2022, n. 1461).





**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Al riguardo, costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del Giudice Amministrativo che «*La formazione e la gestione graduatorie del personale ATA non prevede una procedura concorsuale di tipo comparativo bensì una procedura di tipo semplicemente comparativo, come previsto dalla legge, dei titoli e dei requisiti, operando al massimo un mero accertamento sulla sussistenza degli stessi, da ciò consegue che le eventuali controversie scaturenti, non avendo ad oggetto un interesse legittimo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario*» (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 95. In termini, cfr. *ex multis* TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 754; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 settembre 2020, n. 1475; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 febbraio 2020, n. 2304; TAR Liguria, Sez. I, 7 febbraio 2018, n. 133; Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 452).

Il suddetto orientamento, invero granitico, affonda le proprie radici nell'insegnamento della Suprema Corte che, in tema di riparto di giurisdizione delle controversie afferenti le procedure di aggiornamento delle graduatorie *de quibus*, ha avuto modo di affermare che «*E' devoluta al giudice ordinario la controversia sull'esclusione del candidato dalla graduatoria permanente definitiva relativa ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo della scuola (personale Ata), trattandosi di accertare il diritto soggettivo al collocamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano eventualmente disponibili, senza che rilevino atti concorsuali in senso proprio*» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 23 luglio 2014, n. 16756).

9

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



Ne deriva che la pretesa azionata si qualifica indubbiamente come diritto soggettivo pieno, trovando origine in disposizioni normative di rango primario e nei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico espressi dall'art. 52 Cost.

**II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ON.LE TRIBUNALE AI SENSI DELL'ART. 413 COD. PROC. CIV.**

Come dedotto in fatto, la ricorrente è in servizio come docente, per l'a.s. 2022/2023, presso l'I.T.I.S. "G. Galilei" di Roma (doc. 6.A e 6.B, in atti), cadente nel circondario assegnato a codesto on.le Tribunale, ove la presente controversia va radicata secondo i criteri di riparto territoriale della *potestas iudicandi* dettati dall'art. 413 cod. proc. civ.

**NEL MERITO**

**III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 6 MAGGIO 2022 N. 112 E DELLE ALLEGATE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 6 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1175, 1176 E 1375 COD. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DILIGENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.**



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Come rappresentato in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi siccome scaturenti da un'istruttoria palesemente carente, laddove non risulta preso in considerazione alcuno dei titoli formativi conseguiti dalla ricorrente e spendibili anche per la classe concorsuale ADSS.

L'errore emerge *ictu oculi* sulla base di un piano e semplice raffronto fra le dichiarazioni contenute nella domanda e l'esito delle valutazioni operate dall'Amministrazione resistente.

In applicazione della tabella allegata all'O.M. 6 giugno 2022 n. 112 relativa alla classe concorsuale *de qua*, infatti, il calcolo corretto avrebbe dovuto portare all'attribuzione di complessivi 17 pt per titoli culturali, come di seguito meglio dettagliati:

Titolo	Punteggio	Coefficiente
Laurea Specialistica in Letterature Europee e Americane con 102/110 (titolo di accesso)	3 pt.	B.2 Tabella A/7
Laurea triennale in Lingue e Culture Moderne europee	0 pt.	B.3 Tabella A/7 (Non valutabile)
Diploma di perfezionamento annuale "Insegnare con la metodologia CLIL"	6 pt.	B.12 Tabella A/7
Mastery English Skills, certificazione C1	4 pt.	B.14 Tabella A/7
Master I livello in Metodologie didattiche per l'inclusione scolastica degli alunni con DSA	1 pt.	B.15 Tabella A/7
Master I livello in Insegnamento della lingua italiana per stranieri	1 pt.	B.15 Tabella A/7
Certificazione Informatica Tablet	0,5 pt.	B.17 Tabella A/7

11

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



Certificazione Informatica LIM	0,5 pt.	B.17 Tabella A/7
Certificazione Informatica ECDL	0,5 pt.	B.17 Tabella A/7
Certificazione Informatica Coding	0,5 pt.	B.17 Tabella A/7

Né d'altra parte appare sostenibile asserire che tali titoli non fossero valutabili perché inseriti nella piattaforma con riferimento alle classi di concorso relative agli insegnamenti comuni (AA25 – AB25; AA24 – AB24), dal momento che le informazioni erano state comunque acquisite dall'Amministrazione resistente e, quindi, dovevano intendersi conosciute o comunque conoscibili.

La mancata valutazione di detti titoli, pertanto, integra una chiara violazione dei principi di diligenza, correttezza e buona fede che governano l'attività istruttoria nella compilazione delle graduatorie scolastiche, in quanto determinano una patente elusione del dovere di garantire il cd. soccorso istruttorio/procedimentale, laddove è necessario evitare che un vizio solo formale possa comportare l'alterazione del meccanismo selettivo.

In via preliminare, tuttavia, preme osservare che la *lex specialis* non richiedeva affatto di inserire espressamente gli stessi titoli in modo ripetuto per ogni singola graduatoria cui si intendeva accedere e, tale onere, non risultava neanche chiaramente esplicitato nelle faq (**doc.7**), di talché non è imputabile alla ricorrente un'omissione colpevole.

La prof.ssa Ciliento, infatti, sulla base della piana lettura dell'articolato regolamentare, non poteva di certo avvedersi della sussistenza di un obbligo



di tal fatta e, quindi, aveva maturato un legittimo affidamento nella valutazione di tutti i titoli dichiarati.

Ad ogni modo, anche a voler predicare la necessità di duplicare le dichiarazioni già formalizzate anche per la classe concorsuale ADSS, ipotesi che in radice si contesta, mette conto rimarcare che la mancata attribuzione dei punteggi per i titoli formativi costituisca comunque una oggettiva violazione del principio del cd. soccorso istruttorio/procedimentale.

Come noto, l'istituto in questione, di derivazione pretoria, non trova la sua unica applicazione delle procedure ad evidenza pubblica ma costituisce invece un principio di ordine generale dell'azione amministrativa sancito dall'art. 6, co. 1, lett. b) della L. 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale il Responsabile del procedimento *«può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali»*.

La disciplina normativa vigente è chiara, non lasciando adito ad alcun dubbio circa l'onere per l'Amministrazione pubblica di istituire un dialogo collaborativo con il privato come previsto non solo dalla disposizione in parola ma anche dall'art. 71, co. 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Come noto, la *ratio* dell'istituto del "soccorso istruttorio" è da rinvenire nell'esigenza di evitare che il numero di concorrenti possa restringersi eccessivamente per mancanze documentali o errori del tutto formali, irrilevanti e quindi pienamente emendabili.

E ciò tanto più quanto detto formalismo appare assolutamente sproporzionato siccome correlato all'utilizzo di rigidi sistemi informatici predisposti



dall'Amministrazione, essendo stato da tempo evidenziato che *«In presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato e così anche le opzioni sul portale dal candidato e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Tale esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 settembre 2021, n. 9925. In termini, cfr. *ex multis* TAR Campania, Napoli, Sez. V, 1° aprile 2022 n. 2208).

Ne deriva che l'attenta valutazione istruttoria delle complessive dichiarazioni rese dal ricorrente rispondeva ad un onere di diligenza e correttezza minimo, valido quindi nelle procedure selettive di natura negoziale, in quanto il possesso del titolo in questione era stato comunque specificato nel modello



di domanda e, quindi, l'Amministrazione resistente era stata resa edotta della sussistenza del requisito di ammissione.

Diversamente opinando, infatti, la procedura telematica verrebbe ad essere improntata ad un irragionevole ed eccessivo formalismo, tanto più ingiustificato a fronte della proposizione di un'unica domanda.

Non si tratta, pertanto, di effettuare un'estensione delle dichiarazioni rese dal ricorrente, quanto piuttosto di addivenire ad una valutazione unitaria della domanda proposta, ove erano già stati indicati tutti i titoli di studio posseduti siccome validi per l'inserimento nelle rispettive graduatorie.

Alla luce di quanto rilevato, non vi è chi non veda come l'indicazione differenziata all'interno nel medesimo format di domanda non escludeva che l'Amministrazione scolastica fosse pienamente a conoscenza dell'intero *cursus studiorum* della ricorrente, avendo comunque recepito le dichiarazioni sui titoli di studio conseguiti.

Del resto, vale considerare come la cogenza di detto principio anche nella formazione delle graduatorie scolastiche abbia rinvenuto un costante riconoscimento dal Giudice Ordinario secondo un granitico orientamento giurisprudenziale.

Al riguardo, è stato rilevato che *«pur in assenza di una espressa previsione in questo senso, l'applicazione del principio di buona fede e correttezza giustifica l'accoglimento della domanda (subordinata) di condanna dell'Amministrazione al reinserimento del ricorrente nella graduatoria anche per il profilo di collaboratore scolastico, con attribuzione del punteggio conseguente al suddetto titolo. Tale conclusione si fonda infatti*



sulla considerazione dell'indiscussa disponibilità dell'informazione da parte dell'Amministrazione, alla quale peraltro non deriverebbe alcun pregiudizio dalla considerazione del titolo di studio comunque allegato dal candidato all'atto di presentazione della domanda, pur relativamente ad altri profili. La scelta del ricorrente di indicare il titolo che gli avrebbe attribuito il maggiore punteggio in ragione del voto conseguito, d'altra parte, risulta del tutto ragionevole, e in assenza di elementi che comprovino la sua mala fede non appare in alcun modo sanzionabile. Al contrario, una diversa interpretazione del vuoto normativo (nel senso di escludere la necessità di considerare i titoli in possesso del candidato, pur noti all'Amministrazione) assumerebbe proprio una funzione sanzionatoria» (cfr. Trib. Vicenza, Sez. Lavoro, GL dott.ssa G. Beltrame, n. 347/2019 del 22 ottobre 2019. In senso conforme Vicenza, Sez. Lavoro, GL dott. P. Talamo, n. 438/2019 del 19 dicembre 2019 e Trib. Vicenza, Sez. Lavoro, GL dott. Campo, n. 374/2020 del 27 gennaio 2020; Trib. Busto Arsizio, Sez. Lavoro, GL dott.ssa F. La Russa, n. 241/2020 dell'8 marzo 2021, **doc. 8**).

In tal senso è stato precisato che «Ed è essenzialmente corretto argomentare che l'Amministrazione, prima di adottare un provvedimento ablativo definitivo, avrebbe avuto l'onere, meglio l'obbligo di chiarire interlocutoriamente con l'interessato la sua effettiva volontà, invitandolo eventualmente a chiarire e completare la domanda, integrando in via subordinata il riferimento al titolo di Istruzione Secondaria Superiore, avvalendosi dell'esercizio del c.d. potere di "soccorso istruttorio" previsto





*dall'art. 6, co. 1, lett. b. l. n. 241 del 1990» (cfr. Trib. Siena, Sez. Lavoro, GL dott. D. Cammarosano, n. 429/2019 del 20 settembre 2019, **doc. 9**).*

Pertanto, proprio nel settore scolastico, con riferimento alle graduatorie per le supplenze del personale amministrativo e tecnico (ATA) si è consolidata la *regula iuris* secondo la quale «*L'amministrazione era dunque tenuta, in base ai principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c. – se non anche in applicazione del criterio del c.d. "soccorso istruttorio" - a tener conto per il profilo di collaboratore scolastico anche degli altri titoli dichiarati con la medesima domanda. Nessuna norma prevede che possa essere valutato un solo titolo per ciascun profilo, essendo soltanto il modulo della domanda che impone di inserire per ciascun profilo un solo titolo. In ogni caso, la domanda della signora Bruner conteneva – oltre all'indicazione del titolo contestato – anche gli altri titoli citati e non contestati, titoli che l'Amministrazione era tenuta perciò a valutare anche per il profilo di collaboratore scolastico, essendo la medesima Amministrazione, sulla base dell'unica domanda, a conoscenza dei titoli spendibili dalla ricorrente per i diversi profili ATA.*» (cfr. Trib. Padova, Sez. Lavoro, GL dott.ssa S. Rigon, n. 173/2021 del 9 agosto 2021. In termini, cfr. Trib. Treviso, Sez. Lavoro, GL dott. F. Giordan, n. 243/2020 del 29 giugno 2020, **doc. 10**).

I chiarimenti forniti dal Giudice Ordinario, peraltro, si pongono in linea con il tradizionale insegnamento del Giudice Amministrativo in tema di applicazione del soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali.

Sul punto, infatti, costituisce *ius receptum* che «*Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio, ex art. 6, comma*



*1, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)» (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241. In senso conforme, cfr. ex multis TAR Campania, Salerno, Sez. I, 5 maggio 2022, n. 1202; TAR Liguria, Genova, Sez. I, 21 aprile 2022, n. 300; Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2021, n. 5413).* Alla luce di quanto rilevato, quindi, l'operato dell'Amministrazione resistente si rivela insanabilmente inficiato da patenti vizi di legittimità che hanno seriamente compromesso la corretta formazione della graduatoria impugnata.

**TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO**

La prof.ssa Alessandra Ciliento, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere:

**ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO** della ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (17 pt.) per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, e del complessivo punteggio pari a 89 pt, con riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I fascia,

18

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

valida per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Roma, con riferimento alla classe concorsuale ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado); **PER L'EFFETTO, CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere alla ricorrente il punteggio integrale (17 pt.) per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, e del complessivo punteggio pari a 89 pt., con riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I fascia, valida per il biennio 2022 – 2024 nella provincia di Roma, con riferimento alla classe concorsuale ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado), in applicazione della Tabella A/7 dei titoli valutabili allegata all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112;

**CONSEGUENTEMENTE, CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua;

**IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE** ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) *in parte qua*, decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale di Roma prot. n. 27991 del 30 agosto 2022 e prot. n. 27157 del 5 agosto 2022, recante approvazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, con riferimento alla I fascia per la classe concorsuale ADSS (Sostegno nella scuola superiore); b) qualora occorra, O.M. 6 maggio 2022 n. 112; recante disciplina delle operazioni di

19

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

aggiornamento delle graduatorie *de quibus*; c) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale, se lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, attiene a controversia concernente rapporti di pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta del 50%, pari ad € 259,00.

In via istruttoria, si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione:

- doc. 1 Istanza presentata dalla ricorrente, iscritta al prot. n. 7618852 del 29 maggio 2022;
- doc. 2 O.M. 6 maggio 2022 n. 112;
- doc. 3 Tabelle di valutazione dei titoli allegata all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112;
- doc. 4 Attestati relativi ai titoli formativi conseguiti dalla ricorrente e dichiarati nella domanda;
- doc. 5 Decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale di Roma, prot. n. 27991 del 30 agosto 2022 e prot. n. 27157 del 5 agosto 2022, recante approvazione delle graduatorie provinciali per le supplenze ed estratti relativi alle classi concorsuali AA24 – AA25; AB24 – AB25 e ADSS;

20

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

- doc. 6.A contratto di lavoro della docente, per l'a.s. 2022/2023, presso l'I.T.I.S. "G. Galilei" di Roma;
- doc. 6.B statino paga della docente, per l'a.s. 2022/2023, presso l'I.T.I.S. "G. Galilei" di Roma;
- doc. 7 FAQ pubblicate dal Ministero resistente relative alla compilazione delle GPS;
- doc. 8 Trib. Vicenza, Sez. Lavoro, GL dott.ssa G. Beltrame, n. 347/2019 del 22 ottobre 2019. In senso conforme Vicenza, Sez. Lavoro, GL dott. P. Talamo, n. 438/2019 del 19 dicembre 2019 e Trib. Vicenza, Sez. Lavoro, GL dott. Campo, n. 374/2020 del 27 gennaio 2020; Trib. Busto Arsizio, Sez. Lavoro, GL dott.ssa F. La Russa, n. 241/2020 dell'8 marzo 2021;
- doc. 9 Trib. Siena, Sez. Lavoro, GL dott. D. Cammarosano, n. 429/2019 del 20 settembre 2019;
- doc. 10 Trib. Padova, Sez. Lavoro, GL dott.ssa S. Rigon, n. 173/2021 del 9 agosto 2021. In termini, cfr. Trib. Treviso, Sez. Lavoro, GL dott. F. Giordan, n. 243/2020 del 29 giugno 2020.

Napoli, 9 dicembre 2022

(avv. Guido Marone)

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 COD.**

**PROC. CIV.**

21

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore del ricorrente,

**premessò che**

- la presente azione è finalizzata ad ottenere il corretto inserimento della ricorrente in virtù del riconoscimento integrale (17 pt.) del punteggio per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione e del complessivo punteggio pari a 89 pt., con riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I fascia, valida per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Roma, con riferimento alla classe concorsuale ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado), sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, dovendo ritenersi tali i docenti già inseriti nonché altri eventuali aspiranti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;
- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);

22

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal ch  essa comunque   suscettibile di ingenerare una disparit  di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo cos  valutare pi  agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;
- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio pu  essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;
- al riguardo, infatti,   stato rilevato che *«[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonch  la peculiarit  del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei pi  a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]»* (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza del 1  settembre 2011);
- ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., il Giudice pu  prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma pi 

23

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

**fa istanza**

a codesto on.le Giudice affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché voglia così provvedere:

a) autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi i tutti i docenti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero resistente e degli Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali, chiamati in causa, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti.

Con ossequio

Napoli, 9 dicembre 2022

(avv. Guido Marone)

24

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20

